

TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE SCADENZA PAGAMENTI PER L'ANNO 2020

Visto il Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, Capo II, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione G.C. n. 8 del 23.01.2020 con la quale per l'anno 2020 sono state confermate le tariffe per la tassa di occupazione suolo pubblico permanente e temporanea;

Rilevato che il Comune di Velletri, agli effetti dell'applicazione del tributo, in base a quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93, è collocato nella classe III che comprende i comuni con popolazione residente da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

si informa che

in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 50 del D. Lgs. 507/1993, entro il **31 GENNAIO 2020** dovranno essere effettuati i pagamenti della tassa annuale dovuta per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.

La tassa dovuta deve essere calcolata applicando le tariffe in vigore, in rapporto alla tipologia ed alla dimensione dell'occupazione.

Si ricorda che sono soggette alla tassa le occupazioni effettuate nelle strade, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico e le occupazioni su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

Devono effettuare il solo pagamento della tassa tutti coloro che sono titolari di occupazioni già esistenti, denunciate negli anni precedenti.

Per le nuove occupazioni il pagamento della tassa deve avvenire contemporaneamente alla denuncia, da presentare entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima; in caso di variazione, entro lo stesso termine, deve essere presentata una nuova dichiarazione con il pagamento della maggiore tassa dovuta.

Se la somma dovuta per la singola occupazione è superiore a euro 258,23, la tassa può essere pagata in quattro rate, senza interessi e di uguale importo, con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.

Per le occupazioni iniziate nel corso dell'anno, i pagamenti delle rate sono fissati alle scadenze ancora utili alla data dell'inizio dell'occupazione; nel caso l'occupazione inizi dopo il 31 luglio, il pagamento può essere effettuato in due rate, da versare rispettivamente entro il mese in cui ha inizio l'occupazione ed entro la data di fine occupazione, o ancora entro il 31 dicembre, se essa si protrae fino a questa data.

A decorrere dall'anno 2018, in ottemperanza alla normativa vigente, il pagamento della tassa deve essere effettuato con una delle modalità di seguito indicate:

- versamento sul **c/c bancario IBAN IT40F0510439491CC0010007261** presso **Banca Popolare del Lazio** a favore del **Comune di Velletri – Servizio di Tesoreria comunale** con specifica della causale di versamento e codice contribuente.
- versamento tramite **modello F24**, come previsto dalla risoluzione n.137/E del 08/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando nella sezione “IMU e altri tributi locali” il codice comune L719 ed i seguenti codici tributo:

3931 per la **Tassa occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche;**

3932 per la **Tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;**

I contribuenti per qualsiasi informazione sui pagamenti possono rivolgersi direttamente presso gli uffici Tosap - Affissioni e Pubblicità della Velletri Servizi Spa (tel. 06 9631533 – fax 06 96153479) in Viale dei Volsci n.57, aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e giovedì con orario 8,30-12,30 e il giovedì anche 15,30-17,30.



Città di Velletri

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 30% dell'ammontare della tassa o maggiore tassa dovuta.

Il contribuente che non abbia effettuato il versamento entro il termine prescritto potrà tuttavia provvedere ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mediante l'istituto del ravvedimento operoso: dovrà in tal caso versare, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, la sanzione ridotta contestualmente al tributo dovuto ed agli interessi calcolati in base al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Francesco Calciano